



## FATTURAZIONE ELETTRONICA.

### COSA CAMBIA PER LE ASSOCIAZIONI CON PARTITA IVA E CONTABILITA' EX 398

Nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 18 dicembre 2018, è stata pubblicata la **LEGGE 17 dicembre 2018, n. 136** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.

La Legge contiene molte disposizioni di grande interesse per gli Enti del Terzo Settore (**ETS**) e per le associazioni e società sportive dilettantistiche (**ASD/SSD**).

**Con questo contributo, si intende oggi portare all’attenzione delle ASD affiliate le novità che la legge 136/2018 ha apportato in materia di fatturazione elettronica**, con l’avvertenza che la “comprensione” delle nuove misure, per come sono state scritte, non è delle migliori, e lascia **dubbi che solo un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate potrà dissipare.**

Ci ripromettiamo pertanto di informare nuovamente i nostri associati quando sarà fatta maggiore chiarezza. Ad oggi, la situazione è quella che illustriamo di seguito.

### COSA SI DOVEVA FARE PRIMA DELLA LEGGE 136/2018

Il Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n.127, aveva introdotto l’**obbligo della fatturazione elettronica per tutti i soggetti con Partita IVA**, ad esclusione di quelli indicati nello stesso comma.

**Tra i soggetti esonerati c’erano alcuni soggetti in regime forfettario, ma non c’erano le associazioni, sportive o meno, e le SSD, che avevano optato per la contabilità forfettaria ai sensi della legge 398/91.**<sup>1</sup>

L’obbligo, come noto, decorre dall’**1 gennaio 2019**.

### COSA E’ CAMBIATO CON LA LEGGE 136/2018

Con la Legge 136, è stato introdotto un **nuovo esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica** che si aggiunge a quelli già esistenti.

L’esonero riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Enti di Promozione Sportiva come l’AICS, con ricavi di natura commerciale superiori a 65.000 euro.<sup>2</sup>

Secondo le ultime interpretazioni (vedi la rubrica su AICS ON LINE Norme e Fisco e anche Il Sole 24 Ore di oggi, 24 dicembre), sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica **tutti** “i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398”<sup>3</sup>

### COSA DEVONO FARE LE ASSOCIAZIONI IN CONTABILITA' EX 398 CHE NEL 2018 NON HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 65.000,00 EURO?

Le associazioni che nel 2018 **non hanno avuto** ricavi di natura commerciale superiori a 65.000,00 euro, nel 2019 **saranno esonerate dall’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutto il 2019**, anche se nel corso del 2019 supereranno tale soglia.

### COSA DEVONO FARE LE ASSOCIAZIONI IN CONTABILITA' EX 398 CHE NEL 2018 HANNO SUPERATO LA SOGLIA DEI 65.000,00 EURO?

Le associazioni che nel 2018 **hanno avuto** ricavi di natura commerciale superiori a 65.000,00 euro, nel 2019 **hanno l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutto il 2019**, anche se nel corso del 2019 non supereranno tale soglia. **Ma attenzione: la fattura elettronica non deve essere emessa da loro, ma dal committente soggetto passivo d’imposta.**

I criteri per determinare quali siano i ricavi da considerare per il raggiungimento di tale soglia, sono quelli di cui alla circolare Agenzia delle Entrate 18/E 1 agosto 2018 (vedi altra parte del nostro sito)



## FATTURE PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE

Sappiamo tutti come la stragrande maggioranza delle fatture emesse dalle ASD riguardino **prestazioni pubblicitarie e sponsorizzazioni**, sia in considerazione del fatto che la legge ex 398 le esonera dall'obbligo dell'emissione della fattura per gran parte dell'attività commerciale da loro svolta, sia in considerazione che tali attività commerciali (pubblicità e sponsorizzazioni) sono quelle prevalenti tra le ASD. **Con la Legge 136/2018, in ogni caso, a prescindere dall'importo delle attività commerciali realizzate nell'anno precedente, tutte le fatture per pubblicità e sponsorizzazione, emesse dalle ASD, dovevano essere emesse dal "cliente"**<sup>4</sup>.

Questa disposizione, attualmente in vigore, è durata lo spazio di un mattino.

## FATTURE PER PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2019

La legge di bilancio 2019, approvata al Senato e in via di approvazione alla Camera, ha INFATTI CANCELLATO QUESTO ONERE A CARICO DEL COMMITTENTE.<sup>5</sup>

Dal 1° gennaio si tornerà alla situazione in vigore prima della pubblicazione della legge 136

## ASSOCIAZIONI SENZA PARTITA IVA

Le Associazioni non in possesso di Partita Iva, (quindi con solo codice fiscale) come tutti gli Enti senza fini di lucro, siano o meno Enti del Terzo Settore, **che non sono in possesso di partita IVA**, sono esonerate dall'obbligo di fatturazione elettronica, e considerati alla stregua di consumatori finali.

Esse hanno diritto di ricevere una copia cartacea della fattura emessa nei loro confronti.

## UNA TABELLA PER CHIARIRE

	Associazioni con Partita IVA in contabilità diversa dalla ex 398	Associazioni in contabilità ex 398, con attività commerciali <65.000,00 euro	Associazioni in contabilità ex 398, con attività commerciali >65.000,00 euro	Associazioni senza Partita IVA
Obbligo emissione fattura per attività commerciali	SI	L emissione obbligatoria delle fatture riguarda solo alcune operazioni come ad esempio le sponsorizzazioni e la pubblicità etc ex art 74 dpr 633/72;	L emissione obbligatoria delle fatture riguarda solo alcune operazioni come ad esempio le sponsorizzazioni e la pubblicità etc ex art 74 dpr 633/72	<b>NON APPLICABILE</b>
Obbligo emissione Fatture elettroniche	SI	<b>NO.</b> Solo fatture cartacee e solo nel caso che sia obbligatorio emettere fattura.	<b>SI</b> solo nel caso che sia obbligatorio emettere fattura. <b>IN QUESTO CASO LA FATTURA E' EMESSA DAL COMMITTENTE</b>	<b>NON APPLICABILE</b>

Obbligo emissione Fatture elettroniche per pubblicità e sponsorizzazioni	SI	NO. Obbligo di emissione fatture cartacee	SI MA EMESSE DAL COMMITTENTE	NON APPLICABILE
Obbligo ricevimento fatture in formato elettronico	SI	NO. Hanno diritto ad avere una copia cartacea delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti	SI	NO. Hanno diritto ad avere una copia cartacea delle fatture elettroniche emesse nei loro confronti

## I DUBBI SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA NORMA E LE QUESTIONI DA CHIARIRE.

1. Sono esonerati tutti i soggetti in 398/91 (ad esempio un'associazione di promozione sociale, o culturale, o una SSD) o solo le ASD?

**SI.** Sono esonerati tutti i soggetti in 398. Il testo letterale della norma, e l'interpretazione dei commentatori, sembrava inizialmente circoscrivere l'esonero alle sole ASD in ex 398. Successivamente, molti commentatori hanno interpretato come l'esonero sia esteso a tutti i soggetti passivi.

La formulazione del testo è comunque sibillina (si parla letteralmente dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 e 2 della ex 398. L'articolo 1 si riferisce esclusivamente alle ASD. Leggi successive hanno consentito però anche ad altri soggetti diversi dalle ASD la possibilità di avvalersi di tale opzione).

2. Posso ugualmente emettere fatture elettroniche anche se sono esonerato?

Il testo letterale della norma mi esonera dall'obbligo, ma sembrerebbe lasciarmi facoltà.

3. L'esonero riguarda solo l'emissione o anche il ricevimento?

Essendo relativo alle "cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato", letteralmente l'esonero dovrebbe essere esteso anche all'obbligo di ricevere le fatture in formato elettronico. Dovrebbe pertanto voler dire che le associazioni in contabilità 398/91, che nell'anno precedente hanno avuto ricavi per attività commerciali inferiori a 65.000,00 hanno diritto a ricevere una copia cartacea della fattura elettronica emessa nei loro confronti, alla stregua dei consumatori finali e delle associazioni senza partita IVA.

4. Chi versa l'IVA all'Erario? Il cliente (cessionario) o la ASD?

La legge non lo dice. Questa è la questione più spinosa per le ASD/SSD con ricavi superiori a 65.000 Euro, che ha diviso i commentatori e preoccupato molto EPS e Federazioni. Se il cliente versa alla ASD/SSD l'IVA, non ci sono problemi, e la ASD/SSD versa all'Erario il 50% dell'IVA incassata (come per le fatture emesse verso la Pubblica Amministrazione, per cui non si applica lo split payment). Ma **se è il cliente a versare l'IVA, la verserà per intero, e quindi l'ASD/SSD perderà il 50% di IVA che sinora tratteneva.**

Speriamo che dubbi, incertezze e timori siano fuggiti al più presto. (c'è da sperarci?)

<sup>1</sup> Secondo il decreto 127/2015 (art.1, comma 3), tutti i soggetti passivi (ai fini IVA) dovevano emettere fatture elettroniche. Il decreto prescriveva infatti che "Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche".

<sup>2</sup> Le **associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate** alle federazioni sportive nazionali o **agli enti nazionali di promozione sportiva** riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 400.000,00 euro, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2.

<sup>3</sup> La legge 136 ha modificato l'articolo 1 comma 3 del suddetto decreto 127/2015. All'articolo 10, comma 1 del decreto 119/2018, la legge di conversione 136/2018 premette infatti il seguente comma «01. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; tali soggetti, se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta".

<sup>4</sup> All'articolo 10, comma 1 del decreto 119/2018, la legge di conversione 136/2018 premette inoltre il seguente comma 02. Gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari»

<sup>5</sup> Si legge nel dossier di accompagnamento alla Legge di Bilancio 2019 approvata il 22 dicembre scorso al Senato. La legge deve essere ancora approvata dalla Camera in seconda lettura: Articolo 1, comma 29-vicies ter (Esonero obbligo di fatturazione nei contratti di sponsorizzazione)

Il comma 29-viciester esonera anche i concessionari dall'obbligo di adempimento di fatturazione elettronica relativo a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.

Il comma 29-viciester abroga il comma 02 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, il cosiddetto decreto fiscale, che dispone che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità relativi alle società sportive dilettantistiche (che applicano il regime forfettario opzionale) siano adempiuti dai cessionari.

Il comma 02 richiamato, infatti, prevede che gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo a soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, sono adempiuti dai cessionari.

Si segnala, inoltre, che il comma 01, ha incluso tra coloro che sono esonerati dalle disposizioni sull'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche i soggetti che applicano il regime forfettario opzionale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398

Si ricorda che le associazioni indicate al comma 02 sono le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Pertanto, con la modifica apportata dal comma in esame, viene meno l'obbligo di fatturazione elettronica per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità in capo alle associazioni sportive dilettantistiche.